



LEGGE REGIONALE

"Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9".



LEGGE REGIONALE

"Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui all'art. 35, comma 2, della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. Il termine per la liquidazione dell'ERSAP di cui agli artt. 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9 è prorogato a tutto il 30 settembre 1995, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l'Ufficio stralcio previsto da normativa regionale.

2. Fino alla data di cui al precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), dell'art. 3 della legge regionale 12 aprile 1994, n. 13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni.



Art. 2

1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale in servizio nel disciolto ERSAP durante il periodo di proroga saranno a carico dei capitoli di spese per il personale del bilancio regionale.

2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessorato al bilancio erogherà i sette dodicesimi delle somme stanziare ai capitoli 0004930 e 0004940 del bilancio regionale per il 1995.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)



Consiglio Regionale
della Puglia

4-6

E' estratto del verbale della seduta del 7 marzo 1995 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)